



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 15.05.1997  
COM(97) 213 def.

97/0135 (CNS)

Proposta di

**REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO**

che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di  
pesca nell'Antartico e che sostituisce il regolamento (CE) n. 2113/96  
del 25 ottobre 1996

(presentata dalla Commissione)



## RELAZIONE

Si è svolta a Hobart, dal 21 ottobre al 2 novembre 1996, la riunione annuale della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR). Il 5 novembre 1996 la CCAMLR ha notificato alle parti contraenti le misure di conservazione adottate durante tale riunione. A norma dell'articolo IX, paragrafo 6, lettera b) della convenzione, queste misure diventano vincolanti per tutte le parti contraenti in data 2 maggio 1997.

Tali misure di conservazione si basano sul parere del comitato scientifico della CCAMLR e si rifanno a delle misure di conservazione adottate dalla CCAMLR in passato. Esse riguardano in particolare la fissazione di TAC per le specie *Euphasia superba*, *Dissostichus eleginoides*, *Champscephalus gunnari*, *Electrona carlsbergi*, *Lepidonotothen squamifrons* e per i granchi, nonché misure relative al divieto di pesca diretta per alcuni stock ittici, i sistemi per la dichiarazione delle catture e altre misure tecniche.

Al fine di introdurre nella legislazione comunitaria le misure di conservazione nuove e modificate adottate nella riunione annuale del 1996, si raccomanda di sostituire l'attuale regolamento (CE) n. 2113/96 con uno nuovo che dovrà comprendere tutte le misure di conservazione vigenti.

La decisione di proporre la sostituzione invece che la semplice modifica del regolamento vigente deriva dall'esperienza degli anni passati. Si è infatti constatato che le modifiche e le revisioni annuali del regolamento CCAMLR del 1985 lo avevano reso meno chiaro, avevano oscurato il suo significato e reso illeggibile il testo. Sostituendo il regolamento vigente e riproponendo il testo nella sua interezza sarà possibile mantenere la chiarezza e la precisione del regolamento.

Le modifiche sono perlopiù di carattere pragmatico, in quanto tengono conto dei nuovi TAC e delle campagne di pesca fissate nel corso della riunione annuale della CCAMLR. Sono state apportate inoltre alcune modifiche formali del testo nonché alcune modifiche procedurali essendo stato comunicato, per la prima volta, che due navi da pesca comunitarie intendono continuare le attività di pesca nell'area della convenzione CCAMLR.

Cinque nuove misure di conservazione adottate dalla CCAMLR nel corso della riunione annuale del 1996 si riferiscono all'avvio di nuove attività di pesca in Australia, Sud Africa e Nuova Zelanda. Poiché tali attività di pesca sono limitate alle parti contraenti che le hanno avviate, e non sarebbero pertanto applicabili alle navi comunitarie, non sono state inserite nella nuova proposta.

In base all'accordo intervenuto tra i membri della CCAMLR e vista l'importanza di queste misure di conservazione per gli stock ittici interessati, la Comunità è chiamata ad applicare queste misure immediatamente.

Proposta di  
REGOLAMENTO (CE) N. ..../97 DEL CONSIGLIO  
del ..... 1997

che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di  
pesca nell'Antartico e che sostituisce il regolamento (CE) n. 2113/96  
del 25 ottobre 1996

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>2</sup>,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura<sup>3</sup>, il Consiglio può stabilire le condizioni di accesso dei pescherecci comunitari alle acque e alle risorse;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>4</sup>, si applica a tutte le attività di pesca e a tutte le attività connesse esercitate sul territorio e nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, nonché a tutte le attività esercitate da pescherecci comunitari operanti nelle acque di paesi terzi o in alto mare, salvo le disposizioni particolari contenute negli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con paesi terzi o nelle convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte;

considerando che la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata «convenzione», è stata approvata con la decisione 81/691/CEE del Consiglio<sup>5</sup>; che essa è entrata in vigore per la Comunità il 21 maggio 1982;

considerando che la Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata «CCAMLR», istituita dalla convenzione, ha adottato, su raccomandazione del proprio comitato scientifico, talune misure di conservazione applicabili in particolare alle risorse alieutiche nelle acque al largo della Georgia del Sud;

---

<sup>1</sup> GU

<sup>2</sup> GU

<sup>3</sup> GU n. L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

<sup>4</sup> GU n. L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>5</sup> GU n. L 252 del 5.9.1981, pag. 26.

considerando che i membri della CCAMLR hanno dichiarato di voler applicare le misure di conservazione più recenti, adottate il 2 novembre 1996, su base provvisoria, senza aspettare che esse diventino vincolanti, in considerazione del fatto che alcune di queste misure riguardano le campagne di pesca che inizieranno il 1° luglio 1997 o successivamente a tale data;

considerando che la Comunità europea, essendo parte contraente della CCAMLR, deve far sì che le misure adottate dalla CCAMLR vengano applicate ai pescherecci comunitari con effetto dalle date previste;

considerando che è necessario prevedere un meccanismo che consenta al Consiglio di dare attuazione, su proposta della Commissione, secondo una procedura semplificata, alle altre misure di conservazione adottate dalla CCAMLR;

considerando che il regolamento (CE) n. 2113/96 del Consiglio<sup>6</sup>, del 25 ottobre 1996, ha stabilito talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico; che occorre apportare diverse modifiche a tale regolamento per dare attuazione alle misure di conservazione adottate nella riunione del 1996; che per motivi di chiarezza del testo è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 2113/96 del 25 ottobre 1996 con un nuovo regolamento,

---

<sup>6</sup> GU n. L 283 del 5.11.1996, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

#### **Campo d'applicazione**

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari che pescano e conservano a bordo pesce proveniente dalle risorse biologiche marine della zona situata a sud di 60 ° di latitudine sud e della zona compresa tra questa latitudine e la convergenza antartica, che costituiscono parte dell'ecosistema marino antartico, escluse le risorse situate nelle acque soggette alla giurisdizione dello Stato costiero eventualmente esistente secondo il diritto internazionale.
2. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni della convenzione ed opera in linea con gli obiettivi di questa e con le disposizioni dell'atto finale della conferenza che la ha adottata.
3. La convergenza atlantica di cui al paragrafo 1 è la linea che unisce i seguenti punti lungo paralleli di latitudine e meridiani di longitudine: 50°S, 0-50°S, 30°E-45°S, 30°E-45°S, 80°E-55°S, 80°E-55°S, 150°E-60°S, 150°E-60°S, 50°W-50°S, 50°W-50°S, 0°.

### *Articolo 2*

#### **Diritti di pesca**

1. Solamente le navi che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 2 sono autorizzate a svolgere delle attività di pesca nella zona definita all'articolo 1.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle navi battenti la loro bandiera e immatricolate nella Comunità che intendono svolgere attività di pesca nella zona definita all'articolo 1 venti giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, almeno 30 giorni prima che inizino tali attività e prima del 15 aprile di ogni anno.
3. L'elenco trasmesso alla Commissione contiene il numero interno d'iscrizione dello schedario delle navi da pesca, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994<sup>7</sup>, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca, nonché il porto d'immatricolazione, i nomi del proprietario o del noleggiatore della nave e la notifica che il capitano della nave è stato messo al corrente delle misure vigenti per la zona e o le zone in cui la nave pescherà nell'area della convenzione.
4. La Commissione trasmette tutte le informazioni richieste alla CCAMLR entro il 1° maggio di ogni anno.

---

<sup>7</sup> GU n. L 19 del 22.1.1994, pag. 5.

### *Articolo 3*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'intenzione dei loro pescherecci di praticare la pesca del granchio nella sottozona FAO 48.3 Antartico. La notifica è trasmessa quattro mesi prima della data di inizio prevista dell'attività di pesca e comprende il numero interno d'iscrizione dello schedario delle navi da pesca e il piano delle operazioni di ricerca e di pesca della nave in questione.

La Commissione esamina la notifica, ne verifica la conformità alle norme applicabili e informa gli Stati membri delle proprie conclusioni. Gli Stati membri possono rilasciare il permesso di pesca speciale, all'atto della ricezione delle conclusioni della Commissione o entro 10 giorni dalla data della notifica. La Commissione informa la CCAMLR di conseguenza, al più tardi tre mesi prima dell'inizio dell'attività di pesca.

### *Articolo 4*

#### **Divieti di pesca**

1. È vietata la pesca diretta di *Notothenia rossii* nella sottozona FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare, nella sottozona FAO 48.2 Antartico attorno alle Orcadi del Sud e nella sottozona FAO 48.3 Antartico, attorno alla Georgia del Sud.
2. È vietata la pesca diretta di pesci nelle sottozone FAO 48.1 e 48.2 Antartico, salvo che per fini scientifici.
3. È vietata, sino al 7 novembre 1997, la pesca diretta di *Gobionotothen gibberifrons*, *Chaenocephalus aceratus*, *Pseudochaenichthys georgianus*, *Lepidonotothen squamifrons* e *Patagonotothen guntheri* nella sottozona FAO 48.3 Antartico.

### *Articolo 5*

#### **Limiti di cattura**

1. Per ogni campagna di pesca, il totale delle catture ammissibili (TAC) per *Euphausia superba* è fissato a:
  - a) 1 500 000 t nella zona FAO 48 Antartico,
  - b) 450 000 t nella divisione FAO 58.2 Antartico,
  - c) 775 000 t nella divisione FAO 58.4.1 Antartico.Una campagna di pesca inizia il 1° luglio e finisce il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Il TAC per *Dissostichus eleginoides* è fissato a:
  - a) 5 000 t nella sottozona FAO 48.3 Antartico dal 1° marzo al 31 agosto 1997,
  - b) 28 t nella sottozona FAO 48.4 Antartico dal 1° marzo al 31 agosto 1997 oppure una volta esaurito il TAC di cui alla lettera a),
  - c) 3 800 t nella divisione FAO 58.5.2 Antartico dal 2 novembre 1996 al 31 agosto 1997.

Si deve comunicare il numero di esemplari e il peso totale di *Dissostichus eleginoides*, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso. Questi pesci vanno imputati sul TAC.

3. Il TAC per *Champsocephalus gunnari* è fissato a:

- a) 311 t nella divisione FAO 58.5.2 Antartico dal 2 novembre 1996 al 31 agosto 1997,
- b) 1 300 t nella sottozona FAO 48.3 Antartico dal 2 novembre 1996 al 31 marzo 1997.

Se, nel corso della pesca diretta di *Champsocephalus gunnari* nella divisione FAO 58.5.2 Antartico oltre il 10% di *Champsocephalus gunnari* presente in una retata è di dimensioni inferiori a 28 cm di lunghezza totale, i pescherecci si spostano verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche per un periodo di almeno cinque giorni.

La pesca diretta di *Champsocephalus gunnari* nella sottozona FAO 48.3 Antartico e nella regione degli Shag Rocks è interrotta se le catture accessorie di una delle specie di cui al paragrafo 6, punto i) superano i massimali stabiliti.

Se, nel corso della pesca diretta di *Champsocephalus gunnari*, le catture accessorie di una delle specie di cui al paragrafo 6, punto i) in una retata superano il 5 % del peso totale per cattura, il peschereccio deve spostarsi verso un'altra zona di pesca ad almeno 5 miglia nautiche di distanza; per un periodo di cinque giorni è vietato alla nave di pescare entro un raggio di 5 miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato il tetto del 5 %.

4. Il TAC del granchio, *Paralomis* spp. (ordine Decapoda, sottordine Reptantia), è fissato a:

- 1 600 t nella sottozona FAO 48.3 Antartico dal 2 novembre 1996 al 7 novembre 1997.

5. Il TAC di *Electrona carlsbergi* è fissato a:

- 109 000 t nella sottozona FAO 48.3 Antartico dal 2 novembre 1996 al 7 novembre 1997, di cui un massimo di 14 500 t nella regione degli Shag Rocks, definita come la zona delimitata dalle coordinate 52°30'S, 40°W; 52°30'S, 44°W; 54°30'S, 40°W e 54°30'S, 44°W.

La pesca diretta di *Electrona carlsbergi* nella sottozona FAO 48.3 Antartico e nella regione degli Shag Rocks è interrotta se le catture accessorie di una delle specie menzionate al paragrafo 6, punto i) superano i massimali stabiliti.

Se, nel corso della pesca diretta di *Electrona carlsbergi*, la cattura di una specie altra delle specie bersaglio di cui al paragrafo 6, punto i) in una retata è superiore al 5 % della cattura totale per peso, il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca ad almeno 5 miglia nautiche di distanza; per un periodo di almeno cinque giorni è vietato alla nave di pescare in un raggio di 5 miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato il tetto del 5 %.

6. i) Per quanto riguarda la pesca nella sottozona FAO 48.3 Antartico, le catture accessorie di *Gobionotothen gibberifrons* sono limitate a 1 470 t, quelle di *Chaenocephalus aceratus* a 2 200 t e quelle di *Pseudochaenichthys georgianus*, *Notothenia rossii* e *Lepidonotothen squamifrons* a 300 t per ognuna di tali tre specie.  
ii) Se, nel corso della pesca diretta di *Dissostichus eleginoides* o *Champocephalus gunnari* nella divisione FAO 58.5.2 Antartico, qualsiasi cattura accessoria delle specie *Lepidonotothen squamifrons*, *Notothenia rossii*, *Channichthys rhinoceratus* o *Bathyrāja* spp. in una retata è superiore al 5 % della cattura totale per peso, il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca ad almeno 5 miglia nautiche di distanza; per un periodo di almeno cinque giorni è vietato alla nave di pescare in un raggio di 5 miglia nautiche dal luogo in cui la cattura accessoria ha superato il tetto del 5 %. Le catture di altre specie non specificate sopra non devono superare 50 t.
7. Nel periodo dal 2 novembre 1996 al 7 novembre 1997 il TAC di *Lepidonotothen squamifrons* nella divisione FAO 58.4.4 Antartico (Ob Bank e Lena Bank) è fissato a 715 t nel Lena Bank e 435 t nell'Ob Bank.
8. Le catture di una delle specie di cui sopra effettuate da una nave comunitaria per la ricerca scientifica rientrano nelle limitazioni delle catture in vigore per ciascuna specie catturata e definite nei paragrafi da 1 a 7.

#### *Articolo 6*

##### **Attrezzi**

1. La pesca di *Dissostichus eleginoides* nella divisione FAO 58.5.2 Antartico è vietata, tranne qualora vengano utilizzate reti da traino.
2. Per la pesca del granchio, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, è autorizzato solamente l'impiego di nasse (trappole). Le catture debbono limitarsi ad individui maschi sessualmente maturi; tutte le femmine e i maschi sotto taglia debbono essere rilasciati integri. Per le specie *Paralomis spinosissima* e *P. Formosa* possono essere tenuti a bordo gli individui maschi aventi un carapace con una larghezza minima di 102 mm e 90 mm rispettivamente. I granchi trasformati in mare devono essere congelati in trance (queste consentono di determinare la taglia minima del granchio).
3. La pesca di *Dissostichus eleginoides* nelle sottozone FAO 48.3 e 48.4 Antartico è vietata, tranne qualora siano utilizzati palangari.
4. È vietata la pesca di *Champocephalus gunnari* con reti a strascico nella sottozona FAO 48.3 Antartico.

#### *Articolo 7*

##### **Misure di controllo**

Le navi comunitarie sono soggette e tre diversi sistemi di dichiarazione delle catture e dello sforzo:

- 1) ai fini dell'applicazione del sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo su base mensile, il periodo di dichiarazione considerato è il mese civile;
- 2) ai fini dell'applicazione del sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 10 giorni, ogni mese civile è diviso in tre periodi di dichiarazione designati con le lettere A, B e C che vanno rispettivamente dal 1° al 10, dall'11 al 20 e dal 21 all'ultimo giorno del mese;
- 3) ai fini dell'applicazione del sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 5 giorni, ogni mese civile è diviso in 6 periodi di dichiarazione designati con le lettere A, B, C, D, E e F che vanno rispettivamente dal 1° al 5, dal 6 al 10, dall'11 al 15, dal 16 al 20, dal 21 al 25 e dal 26 all'ultimo giorno del mese.

#### *Articolo 8*

1. Il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 5 giorni si applica:
  - alla pesca di *Dissostichus eleginoides* nelle sottozone FAO 48.3 e 48.4 Antartico, a decorrere dal 1° marzo 1997;
  - alla pesca di *Chamsocephalus gunnari* nella sottozona FAO 48.3 Antartico;
  - alla pesca di *Lepidonotothen squamifrons* nella divisione FAO 58.4.4 Antartico, a decorrere dal 2 novembre 1996.
2. Il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 10 giorni si applica:
  - alla pesca del granchio *Paralomis* spp. (ordine Decapoda, sottordine reptantia) nella sottozona FAO 48.3 Antartico. I dati relativi alle catture effettuate tra il 31 luglio e il 25 agosto 1997 sono trasmessi alla Commissione entro il 25 settembre 1997;
  - alla pesca di *Chamsocephalus gunnari* e *Dissostichus eleginoides* e altre specie d'alto mare nella divisione FAO 58.5.2 Antartico.
3. Il sistema di dichiarazione delle catture su base mensile si applica:
  - alla pesca di *Electrona Carlsbergi* nella sottozona FAO 48.3 Antartico;
  - alla pesca di *Euphasia superba* nella zona FAO 48 Antartico e nella divisioni FAO 58.4.2 e 58.4.1 Antartico.
4. I sistemi di dichiarazione delle catture e dello sforzo si applicano a tutte le specie pescate ai fini della ricerca scientifica, ogniqualvolta le catture in un determinato periodo oltrepassano le 5 t.

#### *Articolo 9*

1. Entro un giorno dalla fine del rispettivo periodo di dichiarazione, i capitani dei pescherecci comunitari trasmettono una dichiarazione delle catture e dello sforzo alle competenti autorità dello Stato membro di bandiera.

2. Entro tre giorni dalla fine di ciascun periodo di dichiarazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, via computer, la dichiarazione delle catture e dello sforzo trasmessa da ogni peschereccio battente la loro bandiera e immatricolato nel loro territorio. Ogni dichiarazione deve specificare il periodo di dichiarazione considerato.
3. Entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo di dichiarazione, la Commissione notifica alla CCAMLR le dichiarazioni delle catture e dello sforzo ricevute a norma del paragrafo 2.

#### *Articolo 10*

La dichiarazione delle catture e dello sforzo deve contenere le seguenti informazioni relative al periodo considerato:

- il nome della nave,
- la marcatura esterna di identificazione della nave,
- le catture totali della specie considerata,
- il numero complessivo di giorni e di ore di pesca effettiva,
- le catture di ogni specie e le specie oggetto di catture accessorie conservate a bordo,
- per la pesca con palangari, il numero di ami.

#### *Articolo 11*

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le catture totali, ripartite per peschereccio, che le unità battenti la propria bandiera e immatricolate nel proprio territorio hanno effettuato nel periodo compreso tra il 1° luglio 1997 e la fine del primo mese successivo al mese in cui il regolamento entra in vigore. Tale notifica deve essere effettuata entro dieci giorni dalla fine di tale periodo.
2. I pescherecci che pescano i granchi nella sottozona FAO 48.3 Antartico comunicano alla Commissione, entro il 25 agosto 1997, i seguenti dati relativi ai granchi catturati prima del 31 luglio 1997:
  - il numero e la distanza tra le nasse, la posizione, la data, la profondità, e i tempi d'immersione, nonché dati sulle catture (numero e peso) di granchi di taglia commerciabile quanto più precisi possibile (comparti di 0,5° di latitudine su 1° di longitudine al massimo) per ogni periodo di dieci giorni;
  - le specie, la taglia e il sesso di un campione rappresentativo di granchi prelevato secondo la procedura di cui all'allegato I (prelevamento giornaliero di un campione tra 35 e 50 granchi dal trave salpato subito prima di mezzogiorno) e le catture accessorie presenti nelle nasse;
  - ogni altro dato pertinente disponibile, secondo quanto specificato nell'allegato I.

## Articolo 12

### Sistema di dichiarazione mensile dei dati biologici dettagliati e dei dati di sforzo per la pesca a traino e con palangari

1. I pescherecci comunitari trasmettono alla competente autorità dello Stato membro di cui battono bandiera, entro il 15 del mese successivo a quello di pesca, i dati per retata necessari per completare il formulario CCAMLR relativo ai dati esatti di cattura e di sforzo (formulario C1 per la pesca a traino e formulario C2 per la pesca con palangari) per la pesca delle seguenti specie:
  - a) *Dissostichus eleginoides* nella divisione FAO 58.5.2 Antartico dal 2 novembre al 1° agosto 1997 e nelle sottozone FAO 48.3 e 48.4 Antartico a decorrere dal 1° marzo 1997;
  - b) *Champsocephalus gunnari* nella divisione FAO 48.3 Antartico dal 2 novembre 1996 al 31 marzo 1997;
  - c) *Champsocephalus gunnari* nella divisione FAO 58.5.2 dal 2 novembre 1996 al 31 agosto 1997;
  - d) *Lepidonotothen squamifrons* nella divisione FAO 58.4.4 Antartico e catture accessorie di *Dissostichus eleginoides* durante la campagna di pesca 1996/97 che inizia il 2 novembre 1996;
  - e) *Electrona Carlsbergi* come specie bersaglio nella sottozona FAO 48.3 Antartico e catture accessorie di qualsiasi specie di cefalopodi, crostacei o pesci diversa da *Electrona carlsbergi*. In questo caso si considera come campione rappresentativo un minimo di 500 pesci.
2. Tutte le catture di specie bersaglio e le catture accessorie devono essere dichiarate, suddivise per specie. Tra questi dati figurano il numero di uccelli marini e di mammiferi marini catturati e uccisi, suddivisi per specie.
3. I pescherecci comunitari devono inoltre comunicare un campione rappresentativo della composizione delle catture secondo la lunghezza delle specie bersaglio e delle catture accessorie (formulario B2, ultima versione). La misurazione della lunghezza dei pesci deve riguardare la lunghezza totale arrotondata al centimetro inferiore e i campioni rappresentativi della composizione delle catture debbono essere prelevati da un unico comparto (0,5° di latitudine su 1° di longitudine). Qualora il peschereccio si sposti da un comparto a un altro nel corso di uno stesso mese, occorre indicare separatamente, per ogni comparto, la composizione delle catture in base alla lunghezza.
4. In seguito alla notifica gli Stati membri comunicano questi dati alla Commissione alla fine di ogni mese. La Commissione trasmette immediatamente questi dati alla CCAMLR.
5. I pescherecci comunitari raccolgono e comunicano allo Stato membro di cui battono bandiera la frequenza di età, la frequenza di lunghezza e i parametri età/lunghezza di *Lepidonotothen squamifrons*, *Dissostichus eleginoides* e di altre specie che costituiscono una parte significativa delle catture di *Lepidonotothen squamifrons* nella divisione FAO 58.4.4 Antartico (Ob Bank e

Lena Bank), separatamente per ciascun Bank sui formulari B2 e B3. Gli Stati membri trasmettono tali dati alla Commissione, che li comunica nella riunione annuale del gruppo di lavoro sulla valutazione degli stock ittici.

### *Articolo 13*

#### **Sospensione delle attività di pesca**

In seguito alla notifica da parte della CCAMLR alla Commissione dell'avvenuto esaurimento del TAC relativo ad uno stock o gruppo di stock stabilito dall'articolo 5 oppure allo scadere della campagna di pesca di cui all'articolo 5, ai pescherecci comunitari è vietato pescare lo stock o gruppo di stock in questione, nonché detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pesce catturato dopo tale data.

### *Articolo 14*

1. Per la pesca diretta delle specie o gruppo di specie *Notothenia rossii*, *Dissostichus eleginoides*, *Gobionotothen gibberifrons*, *Notothenia kempi*, *Lepidonotothen squamifrons* e *Champscephalus gunnari* è vietato l'utilizzo di reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe composte, anche in parte, di maglie di dimensioni inferiori a quelle stabilite nell'allegato III. È vietato l'utilizzo di qualsiasi mezzo o dispositivo di ostruzione ovvero di riduzione delle dimensioni delle maglie.
2. Per le reti di cui al paragrafo 1, la dimensione minima delle maglie prescritta dall'allegato III è determinata secondo le seguenti norme:
  - A. Descrizione dei misuratori
    - a) I misuratori che servono a determinare le dimensioni delle maglie sono strumenti piatti di 2 mm di spessore, fabbricati in materiale resistente e indeformabili. Essi presentano lati paralleli che si restringono con una serie di bisellature secondo un rapporto di convergenza di 1:8 su ciascun lato, oppure solamente bordi convergenti secondo il medesimo rapporto. All'estremità più stretta è praticato un foro.
    - b) I misuratori recano sulla faccia l'indicazione della larghezza in millimetri della sezione a lati paralleli. Su quest'ultimo è impressa una graduazione millimetrica e la larghezza è indicata ad intervalli regolari.
  - B. Impiego del misuratore
    - a) La rete è stirata nel senso della lunghezza diagonale delle maglie.
    - b) Un misuratore conforme alla descrizione di cui al punto A è inserito con l'estremità più stretta nell'apertura della maglia, perpendicolarmente al piano della rete.

- c) Il misuratore è introdotto nell'apertura delle maglie manualmente oppure per mezzo di un peso o di un dinamometro, finché è bloccato dalla resistenza della maglia sui bordi convergenti.

C. Scelta delle maglie da misurare

- a) Le maglie da misurare formano una serie di 20 maglie consecutive scelte nel senso dell'asse longitudinale della rete.
- b) Non devono essere misurate maglie situate a meno di 50 cm dalla cucitura, dai cavi o dalla sagola di chiusura. Questa distanza è misurata perpendicolarmente alla cucitura, ai cavi o alla sagola di chiusura, con la rete stirata nella direzione in cui si effettua la misura. Non si misurano inoltre maglie rammendate o strappate, né quelle utilizzate per fissare accessori alla rete.
- c) In deroga alla lettera a), non è necessario che le maglie misurate siano consecutive qualora l'applicazione della lettera b) renda ciò impossibile.
- d) Le reti devono essere misurate bagnate ma non gelate.

D. Misura delle singole maglie

La dimensione di ciascuna maglia corrisponde alla larghezza del misuratore nel punto in cui esso, impiegato conformemente al punto B, è bloccato.

E. Determinazione della dimensione delle maglie

La dimensione delle maglie della rete corrisponde alla media aritmetica, in millimetri, delle misure del numero totale di maglie scelte e misurate secondo i metodi di cui ai punti C e D; la media è arrotondata al millimetro più vicino.

Il numero totale delle maglie da misurare è indicato al punto F.

F. Svolgimento della procedura d'ispezione

- a) L'ispettore misura una serie di 20 maglie scelte a norma del punto C inserendo manualmente il misuratore senza usare un peso o un dinamometro. La dimensione delle maglie della rete è quindi determinata a norma del punto E.

Qualora, in seguito al calcolo della dimensione, quest'ultima si riveli non conforme alle norme in vigore, l'ispettore misura altre due serie di 20 maglie scelte a norma del punto C.

Egli procede quindi ad un nuovo calcolo della dimensione delle maglie tenendo conto delle 60 maglie già misurate. Fatto salvo quanto disposto alla lettera b), il valore così ottenuto rappresenta la dimensione delle maglie della rete.

- b) Se il comandante della nave contesta la dimensione delle maglie determinata a norma della lettera a), non si tiene conto di tale misurazione e la rete viene rimisurata utilizzando un peso o un dinamometro fissato al misuratore, la cui scelta è lasciata alla discrezione dell'ispettore. Il peso dev'essere fissato (con un gancio) al foro praticato all'estremità più stretta del misuratore. Il dinamometro può essere fissato o al foro praticato all'estremità più stretta del misuratore, o all'estremità più larga dello stesso. Il grado di precisione del peso o del dinamometro deve essere certificato dall'autorità nazionale competente.

Per le reti che hanno maglie di dimensione pari o inferiore a 35 mm, determinata a norma della lettera a), si applica una forza di 19,61 newton (equivalente ad una massa di 2 kg) e per le altre una forza di 49,03 newton (equivalente ad una massa di 5 kg).

Qualora si utilizzi un peso o un dinamometro per determinare la dimensione delle maglie ai sensi del punto E, è sufficiente misurare una serie di 20 maglie soltanto.

3. Le misure applicabili per ridurre la mortalità accidentale degli uccelli marini dovuta alla pesca con palangari sono illustrate nell'allegato IV.

#### *Articolo 15*

#### **Notifica di nuove attività di pesca**

1. Ai fini del presente articolo, per nuova attività di pesca si intende la pesca di una specie effettuata utilizzando un particolare metodo di pesca in una sottozona FAO Antartico, escluse le sottozone FAO 58.6 e 58.7 Antartico e la divisione FAO 58.5.1 Antartico per la quale la CCAMLR non ha mai ricevuto:
- a) informazioni sulla distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche, la resa potenziale e l'identità delle popolazioni, ricavate da ricerche/studi di ampia portata o da campagne di pesca sperimentale;
  - b) né alcun dato sulle catture e sullo sforzo;
  - c) né alcun dato sulle catture e sullo sforzo relativi alle due più recenti campagne di pesca effettuate.
2. È vietato l'esercizio di una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione, salvo qualora sia stato autorizzato a norma del paragrafo 6.
3. Il titolare di un peschereccio comunitario che intenda avviare una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione ne informa le autorità competenti dello Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera presentando loro tutte le informazioni indicate al paragrafo 4 che è in grado di fornire.
4. Lo Stato membro che è stato informato dell'intenzione di avviare una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione avverte la Commissione immediatamente e comunque almeno quattro mesi prima della successiva riunione annuale della CCAMLR.

La notifica dello Stato membro è corredata da tutte le informazioni fra quelle in appresso indicate che esso è in grado di fornire:

- a) la natura dell'attività di pesca prevista, comprese le specie bersaglio, i metodi di pesca, la regione proposta e i livelli minimi di cattura necessari per garantire un'attività di pesca redditizia;
  - b) informazioni biologiche ricavate da ricerche/studi approfonditi e di ampia portata concernenti la distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche e l'identità delle popolazioni;
  - c) informazioni dettagliate sulle specie dipendenti e affini e sui possibili effetti su di esse dell'attività di pesca proposta;
  - d) informazioni estrapolate da altre attività di pesca nella regione o da altre attività di pesca analoghe in altre regioni che possano servire ad una valutazione della resa potenziale.
5. La Commissione trasmette per esame alla CCAMLR le informazioni fornite a norma del paragrafo 4, insieme ad ogni altra informazione utile di cui disponga.
6. Non appena la CCAMLR ha preso una decisione, la nuova attività di pesca è autorizzata.
- dalla Commissione, se la CCAMLR non ha adottato misure conservative nei confronti della nuova attività di pesca, ovvero
  - dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in tutti gli altri casi.

#### *Articolo 16*

##### **Attività di pesca sperimentali**

Per attività di pesca sperimentale s'intende un'attività di pesca che era precedentemente considerata una «nuova attività di pesca» ai sensi dell'articolo 15. Un'attività di pesca continua ad essere considerata come sperimentale sino all'acquisizione di informazioni sufficienti per

- a) valutare la distribuzione, l'abbondanza e le caratteristiche demografiche delle specie bersaglio, in modo da poter effettuare una stima della resa potenziale dell'attività di pesca,
- b) misurare il potenziale impatto di tale attività sulle specie dipendenti e affini, e
- c) consentire al comitato scientifico istituito dalla convenzione di emettere un parere sui livelli adeguati di cattura e, se del caso, sui livelli di sforzo di pesca e sugli attrezzi da pesca.

Le pertinenti informazioni richieste sono enumerate nell'allegato V.

## *Articolo 17*

### **Applicazione delle misure di conservazione alle attività di ricerca scientifica nel campo della pesca**

1. Gli Stati membri i cui pescherecci intendono intraprendere attività di ricerca scientifica per le quali le possibilità di cattura sono inferiori a 50 t trasmettono direttamente alla CCAMLR, inviando una copia alla Commissione, le seguenti informazioni:
  - nome e marcatura esterna della nave,
  - divisione e sottozona nella quale s'intende effettuare la ricerca,
  - date previste di entrata e di uscita dalla zona della convenzione,
  - obiettivo della ricerca,
  - attrezzatura da pesca che probabilmente si utilizzerà.
2. Le navi comunitarie di cui al paragrafo 1 non sono soggette alle misure di conservazione concernenti le maglie regolamentari, il divieto di certi attrezzi da pesca, le zone chiuse alla pesca, le campagne di pesca e i limiti concernenti la taglia, né alle norme in materia di dichiarazioni diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 8 e all'articolo 8, paragrafo 4.
3. Almeno sei mesi prima della data prevista per l'inizio delle ricerche, gli Stati membri i cui pescherecci intendono effettuare attività di ricerca scientifica per le quali la cattura complessiva prevista è di oltre 50 t presentano alla CCAMLR, per esame, i programmi di ricerca utilizzando il formulario predisposto dalla CCAMLR, e ne inviano copia alla Commissione. La pesca prevista ai fini della ricerca non può iniziare sino a quando la procedura di esame da parte della CCAMLR sia stata completata e la decisione notificata.
4. Gli Stati membri trasmettono alla CCAMLR, inviandone copia alla Commissione, i dati relativi alle catture e allo sforzo legati ad eventuali attività di ricerca scientifica soggette ai paragrafi 1, 2 e 3 utilizzando il formulario C4. Essi trasmettono un succinto bilancio alla CCAMLR, con copia alla Commissione, entro 180 giorni dal completamento delle attività di ricerca. Un bilancio dettagliato dei risultati della ricerca deve essere inviato entro 12 mesi alla CCAMLR, con copia alla Commissione.

## *Articolo 18*

Nell'allegato II sono stabilite le norme per il regime sperimentale della pesca del granchio nella sottozona FAO 48.3 Antartico durante la campagna 1996/1997 e le zone di pesca autorizzate.

### *Articolo 19*

I pescherecci comunitari devono avere a bordo almeno un osservatore scientifico designato dalla CCAMLR ogniqualvolta sono impegnati nella pesca di:

- a) *Lepidonotothen squamifrons* nella divisione FAO 58.4.4 Antartico dal 2 novembre 1996 al 7 novembre 1997;
- b) *Dissostichus eleginoides* nelle sottozone FAO 48.3 e 48.4 dal 1° marzo al 31 agosto 1997;
- c) *Champscephalus gunnari* nella sottozona FAO 48.3 dal 2 novembre 1996 al 31 marzo 1997. Ogni nave che intende partecipare a questa attività di pesca è tenuta a effettuare la ricerca scientifica prevista nel relativo schema; lo Stato membro interessato trasmette l'elenco delle posizioni proposte per la ricerca sulla pesca da traino alla CCAMLR, con copia alla Commissione, almeno un mese prima dell'inizio della ricerca;
- d) *Dissostichus eleginoides* nella divisione FAO 58.5.2 dal 2 novembre 1996 al 31 agosto 1997;
- e) *Champscephalus gunnari* nella divisione FAO 58.5.2 dal 2 novembre 1996 al 31 agosto 1997.

### *Articolo 20*

#### **Disposizioni relative ad un minor impiego di cinghie d'imballaggio di plastica sulle navi da pesca**

È vietato l'utilizzo, sui pescherecci, di cinghie d'imballaggio di materia plastica per chiudere le casse di esche. È vietato l'impiego di altre cinghie di imballaggio per altri usi sulle navi che non dispongono di inceneritori a bordo.

Una volta rimosse dall'imballaggio le cinghie devono essere tagliate in modo da non poter formare un anello continuo e alla prima occasione devono essere bruciate nell'incineritore di bordo.

Qualsiasi residuo di plastica deve essere tenuto a bordo della nave fino all'arrivo in porto e non deve in alcun caso essere gettato in mare.

### *Articolo 21*

#### **Applicazione territoriale**

Le misure previste agli articoli 12, 15, 16 e 17 non si applicano nelle sottozone FAO 58.6 e 58.7 Antartico e nella divisione FAO 58.5.1 Antartico.

### *Articolo 22*

Le modifiche del presente regolamento necessarie per attuare le raccomandazioni adottate dalla CCAMLR sono decise dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

*Articolo 23*

Il regolamento (CE) n. 2113/96 è abrogato.

*Articolo 24*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

## ALLEGATO I

### DATI RICHIESTI NEL QUADRO DELLA PESCA SPERIMENTALE DEL GRANCHIO ELLA SOTTOZONA FAO 48.3 ANTARTICO

#### Dati relativi alle catture e allo sforzo:

- Descrizione della bordata:
  - codice della bordata, codice della nave, numero di permesso, anno.
- Descrizione delle nasse:
  - diagrammi e altre informazioni, compresa la forma della nassa, le dimensioni, la dimensione di maglia, la posizione, l'apertura e l'orientamento della bocca d'ingresso, il numero di camere, la presenza di una finestra d'uscita.
- Descrizione dello sforzo:
  - data, ora e posizione, latitudine e longitudine dell'inizio della cala, rilevamento alla bussola della cala, numero totale di nasse calate, distanza tra le nasse sul trave, numero di nasse perdute, profondità, tempo d'immersione, tipo di esca.
- Descrizione delle catture:
  - catture in base al numero e al peso, catture accessorie delle varie specie (cfr. tabella 1); numero di registrazione progressivo per il riferimento con le informazioni sui campioni.

Tabella 1

Dati richiesti per le specie definite catture accessorie nella pesca del granchio nella sottozona FAO 48.3 Antartico

Specie	Dati richiesti
Dissostichus eleginoides	Numero e stima del peso complessivo
Notothenia rossii	Numero e stima del peso complessivo
Altre specie	Stima del peso complessivo

#### Dati biologici

Ai fini di questi dati i granchi debbono essere prelevati dal trave salpato subito prima di mezzogiorno raccogliendo l'intero contenuto di un certo numero di nasse situate a determinate distanze sul trave, in modo tale che il sottocampione sia rappresentato da un numero compreso tra 35 e 50 individui.

#### Descrizione della bordata

Codice della bordata, codice della nave, numero di permesso.

#### Descrizione del campione

Data, posizione all'inizio della cala, rilevamento alla bussola della cala, numero di travi.

#### Dati

Specie, sesso, lunghezza di almeno 35 individui, presenza o assenza di parassiti rizocefali, registrazione della destinazione dei granchi (tenuti, scartati, distrutti), registrazione del numero della nassa dalla quale è stato prelevato il granchio.

## ALLEGATO II

### REGIME SPERIMENTALE DI PESCA DEL GRANCHIO NELLA SOTTOZONA FAO 48.3 ANTARTICO PER LA CAMPAGNA 1996/1997

Si applicano le seguenti misure a tutte le attività di pesca del granchio nella sottozona 48.3 per la campagna di pesca 1996/1997. Tutte le navi che partecipano alla pesca del granchio nella sottozona 48.3 debbono condurre le proprie operazioni di pesca secondo il regime sperimentale qui di seguito illustrato:

- 1) Il regime sperimentale comporta almeno due fasi. Ogni nave che partecipa alle operazioni di pesca deve completare tutte le fasi. La fase 1 si svolge durante la prima campagna nella quale una nave partecipa al regime sperimentale di pesca. La fase 2 ed eventuali altre fasi si svolgono durante la campagna di pesca successiva.
- 2) Le navi debbono realizzare la fase 1 del regime sperimentale all'inizio della prima campagna di pesca durante la quale partecipano alla pesca del granchio. Per la fase 1 si applicano le seguenti condizioni:
  - i) la fase 1 corrisponde alle prime 200 000 ore di sforzo di immersione delle nasse all'inizio della prima campagna di pesca;
  - ii) ogni nave che realizza la fase 1 deve trascorrere le prime 200 000 ore di sforzo in una zona delimitata da dodici comparti di 0,5° di latitudine su 1° di longitudine.  
  
I comparti sono numerati da A a L. L'appendice all'allegato II illustra i comparti (figura 1) e la posizione geografica è delimitata dalle coordinate dell'angolo più vicino del comparto.  
  
Per ogni trave, il numero di ore d'immersione delle nasse è calcolato moltiplicando il numero totale delle nasse fissate sul trave per il tempo d'immersione (in ore) del trave. Per ogni trave il tempo d'immersione è calcolato dall'inizio della cala sino all'inizio dell'operazione di recupero;
  - iii) nessuna nave può pescare al di fuori della zona delimitata dai dodici comparti di 0,5° di latitudine su 1° di longitudine prima di aver terminato la fase 1;
  - iv) durante la fase 1 le navi non possono totalizzare più di 30 000 ore d'immersione delle nasse per ogni comparto di 0,5° di latitudine su 1° di longitudine;
  - v) se una nave rientra in porto prima di aver totalizzato 200 000 ore d'immersione delle nasse durante la fase 1, essa dovrà utilizzare le ore restanti prima di considerare completata la fase 1;
  - vi) una volta completate le 200 000 ore d'immersione delle nasse nell'ambito delle operazioni di pesca sperimentale, le navi considerano terminata la fase 1 e iniziano a pescare normalmente.
- 3) Le normali operazioni di pesca sono condotte conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 6, paragrafo 2 e dell'articolo 8, paragrafo 2.
- 4) Alle normali operazioni di pesca effettuate dopo la fase 1 del regime di pesca sperimentale si applica il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per periodo di dieci giorni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
- 5) Le navi avviano la fase 2 ed eventuali altre fasi del regime sperimentale all'inizio della seconda campagna di pesca durante la quale partecipano alla pesca del granchio.


Se una nave avvia la fase 1 del regime di pesca sperimentale durante le campagne di pesca 1996/97 o 1997/98, il comitato scientifico della CCAMLR e il suo gruppo di lavoro sulla valutazione degli stock ittici consiglieranno la CCAMLR sulla corretta strategia sperimentale, fase 2, da adottare per la successiva campagna di pesca. Verranno proposte in particolare misure affinché:

- i) nel corso della sua seconda campagna di partecipazione al regime di pesca sperimentale ogni nave utilizzi circa un mese dello sforzo di pesca;
  - ii) sia predisposto un sistema di raccolta e trasmissione dei dati adeguato alla strategia di pesca sperimentale raccomandata.
- 6) I dati raccolti durante il regime di pesca sperimentale nelle fasi 1 e 2 fino al 30 giugno di un anno australe sono trasmessi alla CCAMLR entro il 31 agosto del successivo anno australe.
  - 7) Le navi che hanno completato tutte le fasi del regime sperimentale non sono tenute ad effettuare operazioni di pesca sperimentale nelle campagne successive. Queste navi debbono tuttavia rispettare le norme stabilite dall'articolo 3, dall'articolo 5 paragrafo 4, dall'articolo 6, paragrafo 2 e dall'articolo 8, paragrafo 2.
  - 8) I pescherecci partecipano al regime di pesca sperimentale in modo indipendente (possono decidere, per esempio, di non collaborare per completare le fasi dell'esperimento).
  - 9) I granchi catturati durante il regime di pesca sperimentale sono considerati come parte del TAC in vigore per la campagna di pesca in corso (per la campagna 1996/1997, ad esempio, le catture sperimentali si considerano parte del TAC di 1 600 t fissato all'articolo 5, paragrafo 4).
  - 10) Le navi che partecipano al regime di pesca sperimentale devono avere a bordo almeno un osservatore scientifico durante tutte le attività di pesca.
  - 11) Il regime di pesca sperimentale è istituito per un periodo di due anni australi (1996/1997 e 1997/1998) nel corso del quale la Commissione può rivedere le modalità del regime. I pescherecci che iniziano la pesca sperimentale durante la campagna 1997/1998 debbono completare il regime durante la campagna 1998/1999.

Al presente allegato è acclusa un'appendice.

Appendice all'Allegato II

**UBICAZIONE DELLE ZONE DI PESCA PER IL REGIME SPERIMENTALE  
DI PESCA DEL GRANCHIO**



**Figura 1: Operazioni per la fase 1 del regime sperimentale di pesca del granchio  
nella sottozona FAO 48.3 Antartico**

### ALLEGATO III

#### DIMENSIONE MINIMA DELLE MAGLIE DI CUI ALL'ARTICOLO 14

Specie	Tipo di rete	Dimensione minima delle maglie
<i>Notothenia rossii</i>	Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	120 mm
<i>Dissostichus eleginoides</i>	Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	120 mm
<i>Gobionotothen gibberifrons</i>	Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	80 mm
<i>Notothenia kempfi</i>	Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	80 mm
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	80 mm
<i>Champocephalus gunnari</i>	Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	90 mm

## **ALLEGATO IV**


### **MISURE VOLTE A RIDURRE LA MORTALITÀ ACCIDENTALE DI UCCELLI MARINI DURANTE LA PESCA CON PALANGARI NELLA ZONA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE CCAMLR, ESCLUSE LE SOTTOZONE FAO 58.6 E 58.7 ANTARTICO E LA DIVISIONE FAO 58.5.1 ANTARTICO E MISURE RELATIVE ALL'IMPIEGO DI CAVI PER IL CONTROLLO DELLE RETI**

- 1) Le operazioni di pesca debbono essere condotte in modo tale che gli ami innescati affondino il prima possibile, una volta immessi nell'acqua. I pescherecci che praticano il metodo spagnolo di pesca col palangaro rilasciano i pesi prima che il palangaro si tenda; nei limiti del possibile si devono utilizzare pesi di almeno 6 kg, intervallati a una distanza di 20 m. Possono essere utilizzate solo esche scongelate.
- 2) I palangari possono essere calati solamente durante le ore notturne (tra il tramonto e l'alba). Ove possibile la disposizione dei palangari deve essere completata almeno tre ore prima dell'alba per ridurre le perdite di esche e le catture di procellarie. Durante la pesca notturna con palangari, dev'essere utilizzata solamente l'illuminazione della nave che è necessaria per motivi di sicurezza.
- 3) Mentre vengono calati o salpati i palangari, è opportuno evitare di scaricare in acqua scarti di pesce; qualora sia inevitabile scaricare in acqua scarti di pesce, ciò dovrà avvenire sul fianco opposto della nave rispetto a quello dal quale vengono calati o salpati palangari, e il più lontano possibile da tale luogo.
- 4) Occorre fare il possibile affinché gli uccelli catturati durante la pesca con i palangari vengano rimessi in libertà vivi e affinché, nella misura del possibile, gli ami vengano rimossi senza mettere in pericolo la vita dell'uccello.
- 5) La nave deve rimorchiare un cavo provvisto di bandierine destinato a scoraggiare gli uccelli dal posarsi sulle esche durante il calo dei palangari. Le caratteristiche di questo cavo e il metodo di svolgimento sono indicati nell'appendice al presente allegato. Le modalità relative al numero e alla posizione dei tornichetti possono variare a condizione che la superficie d'acqua coperta dal cavo con le bandierine non sia inferiore a quella coperta dal modello attualmente specificato. Anche le modalità relative al dispositivo che viene trainato nell'acqua per tenere il cavo in tensione possono variare.
- 6) Altri tipi di cavi provvisti di bandierine possono essere sperimentati sulle navi aventi a bordo due osservatori, di cui almeno uno designato secondo il programma della CCAMLR di osservazione scientifica internazionale, purché siano rispettati tutti gli altri elementi della presente misura di conservazione.
- 7) È vietato l'impiego di cavi per il controllo delle reti da parte delle navi da pesca che operano nella zona della convenzione.
- 8) Debbono essere inoltre trasmessi i dati relativi al numero di uccelli marini di ogni specie uccisi o feriti dall'impiego di cavi per il controllo delle reti nella pesca diretta di *Lepidonotothen squamifrons* nella divisione FAO 58.4.4 Antartico nella campagna 1996/1997.
- 9) Altri tipi di cavi provvisti di bandierine possono essere sperimentati sulle navi aventi a bordo due osservatori, di cui almeno uno designato secondo il programma della CCAMLR di osservazione scientifica internazionale.

Al presente allegato è acclusa un'appendice.

## Appendice

1. Il cavo con le bandierine deve essere sospeso a poppa e fissato ad un'altezza di circa 4,5 m al di sopra del livello dell'acqua, in modo da sovrastare direttamente il punto di immersione delle esche.
2. Il cavo con le bandierine deve misurare circa tre millimetri di diametro, avere una lunghezza minima di 150 metri ed essere provvisto all'estremità di un dispositivo tale da mantenerlo in tensione in modo che possa seguire la nave anche in caso di vento contrario.
3. Cinque braccioli muniti di bandierine e comprendenti ciascuno due legnoli di corda di circa 3 mm di diametro debbono essere fissati sul cavo, ad intervalli di 5 m, partendo dal punto in cui il cavo è legato alla nave. La lunghezza delle bandierine deve variare da circa 3,5 m per quelle più vicine alla nave a circa 1,25 m per la quinta bandierina. Quando il cavo è svolto, i braccioli muniti di bandierine debbono poter toccare la superficie dell'acqua ed immergersi di tanto in tanto quando la nave si solleva. Sul cavo debbono essere fissati tornichetti: sul punto di traino, prima e dopo il punto di attacco di ogni bracciolo con bandierina e immediatamente prima del peso fissato alla fine del cavo. Un tornichetto va collocato anche su ogni bracciolo provvisto di bandierina, nel punto in cui esso è fissato al cavo.



## **ALLEGATO V**

### **INFORMAZIONI DA PRESENTARE PER LE OPERAZIONI DI PESCA SPERIMENTALE**

1. Per far sì che il comitato scientifico istituito dalla convenzione disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione, durante il periodo in cui un'attività di pesca è considerata come sperimentale,
  - i) il comitato scientifico mette a punto (ed aggiorna eventualmente su base annuale) un programma di raccolta dei dati, volto ad identificare i dati richiesti per l'attività di pesca sperimentale e le iniziative necessarie per ottenere tali dati;
  - ii) ogni Stato membro che partecipa alla pesca presenta annualmente alla CCAMLR (alla data concordata) i dati previsti dal programma di raccolta dei dati messo a punto dal comitato scientifico;
  - iii) ogni Stato membro che partecipa alla pesca o intende autorizzare una nave a partecipare alla pesca prepara annualmente e trasmette alla CCAMLR, ad una data convenuta, un programma delle attività di pesca e di ricerca, affinché sia esaminato dal comitato scientifico e dalla Commissione;
  - iv) prima di autorizzare le proprie navi a partecipare ad un'attività di pesca sperimentale già in corso, lo Stato membro notifica la sua intenzione alla Commissione, almeno tre mesi prima della successiva riunione ordinaria della Commissione, e attende la conclusione di tale riunione prima che le navi possano iniziare la loro attività;
  - v) qualora uno Stato membro non abbia presentato alla CCAMLR i dati previsti dal programma di raccolta dati per l'ultima campagna di pesca, esso non è autorizzato a proseguire la pesca sperimentale fin quando i dati in questione non siano stati presentati alla CCAMLR e il comitato scientifico non abbia avuto occasione di esaminarli;
  - vi) la capacità e lo sforzo di pesca sono soggetti ad un limite di cattura precauzionale situato ad un livello che non supera sostanzialmente quello necessario per ottenere le informazioni previste dal programma di raccolta di dati e richieste per le valutazioni di cui all'articolo 16;
  - vii) il nome, il tipo, le dimensioni, il numero di immatricolazione e l'indicativo di chiamata di ogni nave che partecipa alla pesca sperimentale sono registrati dal segretariato della CCAMLR per lo meno tre mesi prima dell'inizio di ogni campagna di pesca;
  - viii) ogni nave che partecipa alla pesca sperimentale prende a bordo un osservatore scientifico per garantire che i dati siano raccolti secondo il programma di raccolta dati concordato e che presti assistenza nella raccolta dei dati biologici e di altri dati utili.
  
2. Il programma di raccolta dati, che deve essere definito e aggiornato dal comitato scientifico, comprende, a seconda dei casi:
  - i) una descrizione dei dati relativi allo sforzo di pesca e dei dati biologici, ecologici e ambientali connessi necessari per le valutazioni di cui all'articolo 16 e la data entro cui i dati convenuti devono essere trasmessi alla CCAMLR;
  - ii) un programma volto a orientare lo sforzo di pesca durante la fase sperimentale in modo da consentire la raccolta dei dati necessari per valutare il potenziale aleutico, i rapporti ecologici tra le popolazioni sfruttate, dipendenti e affini e l'eventualità di conseguenze negative;
  - iii) una valutazione dei tempi necessari per determinare le reazioni delle popolazioni sfruttate, dipendenti e affini alle attività di pesca.

3. I programmi delle attività di pesca e di ricerca predisposti dagli Stati membri che prendono parte alla pesca sperimentale o che intendono parteciparvi comprendono, nella misura in cui lo Stato membro è in grado di procurarle, le seguenti informazioni:
- i) una descrizione sulla conformità delle attività dello Stato membro al programma di raccolta dati messo a punto dal comitato scientifico.
  - ii) la natura dell'attività di pesca sperimentale, comprese le specie bersaglio, i metodi di pesca, la regione proposta ed i livelli massimi di cattura proposti per la prossima campagna;
  - iii) informazioni biologiche ottenute con campagne di valutazione e di ricerca che riguardano, ad esempio, la distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche e le informazioni sull'identità dello stock;
  - iv) informazioni dettagliate sulle specie dipendenti e affini e l'eventualità che queste possano essere danneggiate dalla pesca proposta;
  - v) informazioni provenienti da altre attività di pesca della regione o da attività di pesca analoghe che possano facilitare la valutazione della resa potenziale.



ISSN 0254-1505

COM(97) 213 def.

# DOCUMENTI

IT

03 11 14

---

N. di catalogo : CB-CO-97-200-IT-C

ISBN 92-78-19555-3

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo